

CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2024, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza le cui conclusioni devono ritenersi interamente richiamate e ritrascritte.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Si premette in fatto, che:

- pendente la procedura esecutiva R.G.E. n. 109-1/2023 presso il Tribunale di Spoleto, su impulso di Fintecna s.p.a., RG [REDACTED] T [REDACTED] quale debitore esecutato, ha proposto opposizione dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione, chiedendo che fosse accertata la insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata avviata nei suoi confronti da Fintecna, in seguito alla conversione del sequestro conservativo emesso dal Tribunale penale di Roma nel procedimento n. 19257/2016 R.G.N.R. (38149/2016 R.G. GIP, 5884/2019 R.G. Dib.) in seno al quale Fintecna si era costituita parte civile, figurando tra gli imputati il medesimo Sig. T [REDACTED];
- nello specifico, emerge dalla ricostruzione della vicenda fattuale per cui è causa, che la creditrice procedente aveva in precedenza ottenuto un provvedimento di sequestro contro T [REDACTED] contro [REDACTED], disposto dal GIP del Tribunale di Roma con decreto del 11.3.2019, per la somma di € 39.963.441,76 in favore di Ligestra Due s.r.l. (società poi incorporatasi in Fintecna dal 1.1.2020) e per la somma di € 10.000.000,00 in favore di Fintecna s.p.a.; poi, dopo la pronuncia della Cassazione del 28.1.2020, in sede di rinvio il Tribunale del riesame di Roma aveva rideterminato l'entità del sequestro in favore di Ligestra Due in € 23.956.434,90, con ordinanza del 25.2.2020;
- con pronuncia di primo grado del 7.7.2023, il Tribunale Penale di Roma, rinviando al giudice civile per la quantificazione del danno, aveva riconosciuto una provvisoria in favore di Fintecna per € 4.500.000,00 a carico di tutti gli imputati in solido, fra cui anche il T [REDACTED] ordinando al contempo la confisca, anche per equivalente, in relazione al sequestro preventivo a suo tempo disposto;
- il debitore esecutato, nell'ambito della suddetta procedura esecutiva pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, con l'opposizione proposta, ha richiesto al Giudice dell'Esecuzione, in via preliminare, la sospensione ex art. 624 c.p.c., anche inaudita altera parte, dell'esecuzione e, in subordine, la sospensione ex art. 623 c.p.c.; nel merito, l'improcedibilità di tutti gli atti esecutivi per i motivi di cui ai nn. 1, 4, 5 e 7, nonché dichiararsi l'inefficacia del sequestro conservativo e dell'intera procedura per i motivi di cui

ai nn. 2, 3 e 6, ed infine, accertato l'abuso processuale di controparte, ordinare a quest'ultima di rendere note tutte le procedure esecutive avviate;

- a fondamento della opposizione il medesimo T [REDACTED] ha esposto che:

1) la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata estinta stante il mancato invio ai comproprietari dell'avviso ex art. 599 c.p.c.;

2) non sarebbe stato notificato alcun atto introduttivo della procedura esecutiva al debitore, né il custode avrebbe mai comunicato la propria nomina al debitore medesimo;

3) la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata estinta per violazione dei termini di cui all'art. 557, comma terzo, c.p.c., non risultando depositata la documentazione ivi prevista nel termine di 15 gg. da calcolarsi dal momento della pubblicazione del dispositivo della sentenza penale, momento nel quale doveva considerarsi avvenuta la conversione del sequestro in pignoramento;

4) Il pignoramento non sarebbe stato opponibile alla precedente devoluzione in fondo patrimoniale (costituito sin dal 1997) dei beni staggiti, né risultava esperita azione revocatoria finalizzata a rendere inopponibile la costituzione del fondo al pignoramento;

5) L'azione esecutiva non avrebbe potuto essere proseguita giacché la provvisoria penale, ancorché esecutiva, non sarebbe stata suscettibile di conversione in pignoramento; oltretutto, i beni già oggetto di sequestro avrebbero dovuto ritenersi oggetto di confisca per equivalente regolata dal Codice antimafia, pronunciata dal giudice penale;

6) Il sequestro conservativo doveva essere dichiarato inefficace perché parte creditrice avrebbe ommesso di dare esecuzione al provvedimento del Tribunale del riesame del 23.3.2020, sostitutivo dell'originario provvedimento di sequestro, tenuto conto di come tale nuovo decreto di sequestro sarebbe mai stato depositato;

7) Il pignoramento sarebbe stato improcedibile per mancata prova della notifica entro 5 giorni dallo stesso – nel caso di specie, dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza penale di primo grado – dell'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c., e in particolare lo Stato, in virtù della confisca;

8) Parte creditrice, infine, avrebbe abusato degli strumenti esecutivi, effettuando un cumulo ritenuto ingiustificato di mezzi espropriativi, in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;

- con decreto del 14 febbraio 2024 il Giudice dell'Esecuzione sospendeva l'esecuzione *inaudita altera parte* e fissava per la discussione del merito l'udienza cartolare del 9 maggio 2024;

- Fintecna, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, evidenziava (i) l'inesistenza di un

obbligo in capo al creditore sequestrante/pignorante di provvedere alla notificazione di un “atto di conversione del sequestro conservativo in pignoramento” al debitore, in quanto la conversione opera di diritto nel momento in cui il creditore ottiene la sentenza di condanna esecutiva; (ii) l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva in quanto carente dei requisiti di legge; (iii) l’inapplicabilità del termine di giorni 15 per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, trovando applicazione la speciale disciplina dettata dall’art. 156 disp. att. c.p.c.; (iv) l’infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione;

- fissata udienza per il giorno 9.05.2024, con ordinanza del 18.09.2024, il G.E., sciogliendo la riserva assunta in detta data, così statuiva: *“Riqualficato il motivo d’opposizione sub 3 quale istanza diretta a richiedere la dichiarazione di estinzione della P.E. per inattività delle parti: visto gli artt. 630, 632 c.p.c.; DICHIARA l’estinzione della procedura esecutiva, avendo il pignoramento perso efficacia ai sensi dell’art. 557, terzo comma, c.p.c.; ORDINA al Conservatore RR.II. competente, con esonero da responsabilità, la cancellazione della trascrizione del sequestro, convertitosi in pignoramento, effettuata in data 11.4.2019, R.G. n. 9138, R.P. n. 6488, trascorsi 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza senza che sia stato proposto reclamo; visti gli artt. 615, 616, c.p.c., DICHIARA la cessazione della materia del contendere quanto agli altri motivi d’opposizione; ASSEGNA termine di gg. 90 per l’eventuale introduzione del giudizio di merito; NULLA sulle spese”;*

- Fintecna s.p.a. ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza, deducendone la illegittimità; fissata udienza cartolare per il giorno 11.12.2024, costituita la parte reclamata, il Tribunale ha riservato la decisione.

Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come il proposto reclamo si riveli infondato alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Pienamente condiviso, infatti, è il percorso logico motivazionale seguito dalla ordinanza quivi censurata e che merita di essere qui riproposto, addivenendosi a siffatta conclusione, per quanto si chiarirà *infra*, non già per acritico appiattimento sulle conclusioni del Giudice della precedente fase cautelare, quanto e diversamente per autonomo convincimento maturato alla luce della lettura degli atti e dei precedenti citati da ambo le difese di parte, oltre che dal G.E. medesimo e che conducono a confermare le conclusioni già seguite dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella ordinanza richiamata nella precedente fase cautelare.

Occorre allora muovere nuovamente ed in premessa da quanto ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che, ottenuto il titolo cautelare per cui è causa (sequestro

conservativo), **l'espropriazione deve ritenersi pendente per effetto della automatica conversione in pignoramento, come si ricava dall'art. 686 co. 1 c.p.c.**

Detta disposizione, come noto, recita: “*Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna*”.

Occorre, allora concretamente individuare il momento in cui opera la “conversione”.

Secondo la Suprema Corte, quest'ultima si produce automaticamente quando viene pronunciata la sentenza di condanna esecutiva (Così Cass. 27 gennaio 1967, n. 243; Cass. 30 maggio 1969, n. 1937; Cass. 30 marzo 1971, n. 924; ; Cass. 27 luglio 1973, n. 2202; Cass. 15 marzo 1974, n. 747, in *Foro It.*, 1974, I, 3395; Cass. 24 maggio 1986, n. 3499; Cass. 25 marzo 1988, n. 2589; Cass. 18 dicembre 2023, n. 35365).

In sostanza, giusta il disposto dell'art. 686 c.p.c., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera *ipso iure* nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva e con ciò iniziando il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto: il vincolo cautelare impresso col sequestro si trasforma, cioè, in vincolo esecutivo nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza esecutiva di condanna e ciò con effetto dal tempo dell'imposizione del primo.

Tanto chiarito, occorre allora interrogarsi su come operi il coordinamento tra l'automatica conversione del sequestro in pignoramento e l'art. 156 disp. att. c.p.c.

Tale ultima disposizione, come noto, pone a carico del sequestrante diversi adempimenti, quali nella specie: il deposito, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, della copia della sentenza di condanna esecutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione; nello stesso termine, la formulazione della richiesta di annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione del sequestro di beni immobili; le notificazioni ai creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ.

Il medesimo articolo recita in particolare che: “*Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista dall'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per la esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste dall'articolo 498 c.p.c. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione prevista nell'articolo 679 c.p.c.*”.

Orbene, secondo la tesi prevalente, la conversione costituisce automatico effetto della pronuncia di condanna e le formalità ex art. 156 disp. att. cod. proc. civ. non incidono sulla già intervenuta trasformazione ipso iure del sequestro in pignoramento; difatti, esse costituiscono atti di impulso del processo esecutivo (come già statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza

n. 747 del 15/03/1974, Rv. 368598-01: «Per il disposto dell'art. 686 cod. proc. civ., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così ad iniziarsi il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto.

Ne consegue come l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, costituisca attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 06/05/2004, Rv. 572681-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10029 del 29/04/2006, Rv. 590504-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007, Rv. 598818-01).

L'orientamento consolidato di Legittimità è, pertanto, così riassumibile: **una volta affermato (in maniera pressoché unanime) che il sequestro si converte in pignoramento ipso iure allorché il creditore ottenga una pronuncia di condanna esecutiva, è evidente che da tale momento ha inizio l'esecuzione forzata (art. 491 cod. proc. civ.).**

Tale ultima disposizione individua espressamente l'inizio dell'espropriazione forzata nel pignoramento che, nelle procedure esecutive immobiliari ordinarie, a norma dell'art. 555 c.p.c. “*si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note*”.

Ai sensi del successivo articolo 557 c.p.c., dal momento in cui l'Ufficiale Giudiziario consegna l'atto di pignoramento notificato, il creditore ha un termine di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

Senonché, nel caso di conversione di sequestro conservativo in pignoramento, il creditore non è tenuto a notificare il titolo esecutivo ed il precetto al debitore in quanto, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, il sequestro si è convertito in pignoramento con la lettura del dispositivo in udienza e ciò ha determinato, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., l'inizio della procedura esecutiva.

D'altra parte, non è superfluo evidenziare che l'art. 156 disp. att. c.p.c. testualmente prevede che: “*Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice*”.

È chiaro che la predetta norma non richiami espressamente l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, ma la presupponga.

Dunque **il deposito della copia della sentenza di condanna, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione previsto dall'art. 156 disp. Att. citato, costituisce un'attività di impulso processuale che va posta in essere in un momento successivo a quello in cui si perfeziona la conversione in pignoramento.**

La sanzione conseguente al mancato compimento dell'iscrizione a ruolo e degli incumbenti richiesti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. consiste nella inefficacia del pignoramento.

Tale inefficacia evolve, quindi, nella estinzione del processo di espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

Ne consegue, allora, per citare ancora la Suprema Corte, **che gli adempimenti dell'art. 156 disp. att. cod. proc. civ. costituiscano atti di impulso espressamente prescritti dalla legge da compiere entro un termine perentorio e, dunque, a pena di decadenza; conseguentemente, l'inutile spirare del termine prescritto dalla citata disposizione non implica affatto un vizio dell'atto di pignoramento, né dell'espropriazione con esso iniziata, ma è significativo di un'inattività della parte che comporta l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 cod. proc. civ. (cfr. Cass. N. 35365 del 2023 interamente richiamata in motivazione).**

Dunque, lo svolgimento di un processo esecutivo che trova il suo presupposto nel sequestro conservativo risulta il seguente:

- il sequestro conservativo si esegue come il pignoramento.
- nessuna attività ulteriore deve essere svolta a cura del creditore sequestrante e dell'ufficiale giudiziario **sino a quando non intervenga la comunicazione della sentenza di condanna;**
- **questa, come detto, determina la pendenza del processo esecutivo;**
- **a decorrere da quel momento, il creditore ha l'onere di depositare tempestivamente la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. nella cancelleria del G.E.**

Tanto ricostruito, si evidenzia come nessun particolare problema di coordinamento tra le varie disposizioni che prescrivono i vari adempimenti di impulso alla procedura esecutiva si è posto in giurisprudenza, fintantoché il termine perentorio per depositare l'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c. è stato pari a novanta giorni.

Nei processi di espropriazione cui era applicabile l'art. 497 c.p.c. nella sua originaria formulazione, infatti, il creditore sequestrante, ottenuta la conversione del sequestro in pignoramento, doveva curare l'iscrizione a ruolo del processo in tempo utile per provvedere al deposito della sentenza di condanna esecutiva, ovvero entro 60 giorni dalla sua comunicazione, come prescritto dall'art. 156 disp. att. c.p.c.

Nessun problema, pertanto, si poneva per l'istanza di vendita perchè l'incombente poteva essere eseguito successivamente agli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. Att. c.p.c.

Il quadro normativo è, però, sensibilmente mutato a seguito della abbreviazione del termine per il deposito della istanza di vendita che oggi è pari, non più a novanta, ma a quarantacinque giorni.

La situazione si è ancora ulteriormente complicata con l'abbreviazione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale di cui all'art. 567 c.p.c. che, a seguito del d.lgs. n. 149 del 2022, coincide con il termine per il deposito dell'istanza di vendita.

Nel mutato assetto normativo, come anche evidenziato dal G.E. nell'ordinanza reclamata ci si è iniziati a domandare se il creditore sequestrante, ottenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, dovesse iscrivere a ruolo il processo entro e non oltre i quarantacinque giorni, onde poter curare, nel rispetto perentorio dei termini fissati dagli artt. 497 e 567 c.p.c., il deposito dell'istanza di vendita e della documentazione ipocatastale, fermo il diritto a depositare, nel prosieguo, la condanna esecutiva, per la cui allegazione dispone del più ampio termine di sessanta giorni.

In alternativa, ci si è interrogati se i termini perentori previsti dagli artt. 497, 567 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. dovessero intersecarsi tra loro in modo diverso.

Secondo un primo orientamento (cfr. sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto citata già nella precedente fase cautelare) dalla conversione del sequestro in pignoramento decorre il termine di quarantacinque giorni per curare il deposito nel fascicolo della istanza di vendita e della documentazione ipocatastale.

Secondo un diverso orientamento il creditore sequestrante, ottenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, deve prima di tutto curare, nei sessanta giorni dalla comunicazione, il deposito della sentenza di condanna esecutiva. Solo dal tempestivo compimento di tale primo incombenza, previsto dall'art. 156 disp. att. c.p.c., comincerebbe, infatti, a decorrere il termine di quarantacinque giorni per depositare l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale: in tal senso, Tribunale di Ragusa 22 febbraio 2022, nella pronuncia citata a sostegno del suo percorso motivazionale dal reclamante e ritenuta non condivisibile nelle conclusioni dal G.E.

La tesi preferibile è da reputarsi anche in questa sede quella esposta per prima e dalle cui considerazioni (specificamente rivolte all'adempimento relativo alla proposizione della istanza di vendita, ma vevoli anche per il caso che ci occupa) possono trarsi identici argomenti anche per la fattispecie in esame.

Nel caso che qui occupa, il termine di cui si discute è quello diverso ed ancor più breve, previsto dall'art. 557 c.p.c., norma che nella formulazione attualmente vigente, applicabile anche alla

procedura esecutiva in esame introdotta dopo il 27.02.2023, prevede -al comma 2- che **“il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso”**

La sanzione dell'inefficacia (o, se si preferisce, la perdita di efficacia) del pignoramento e l'estinzione (tipica) del processo esecutivo che ne consegue costituiscono un'endiadi che si può osservare, con modalità di manifestazione in tutto sovrapponibili, esaminando, oltre all'art. 557 c.p.c. ora citato anche gli artt. 497, 567 comma 3 e 562 del codice di rito.

Più in generale, si osserva che accanto alle ipotesi di rinuncia (art. 629 c.p.c.) e di mancata comparizione a due udienze successive (art. 631 c.p.c.), l'art. 630 c.p.c., nel riferirsi all'estinzione per inattività delle parti, costituisce norma paradigmatica che necessita di essere integrata con altre disposizioni che impongono il compimento di determinate attività processuali di impulso, nel rispetto di termini perentori o, comunque, di termini presidiati da una sanzione di natura decadenziale.

In via esemplificativa, si ritiene costituiscano ipotesi di inattività qualificata rientranti nell'alveo dell'art. 630 c.p.c.: - la mancata riassunzione o prosecuzione dell'esecuzione in base agli artt. 627 e 624 bis; - la mancata introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva a norma degli artt. 600 e 181 disp. att. c.p.c.; - l'omessa cura degli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.); - l'omesso deposito dell'istanza di vendita entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c.; - l'omessa cura degli adempimenti prescritti dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. e che qui ci occupa; - l'omesso deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. e l'omesso “completamento” della stessa, nel senso fatto proprio dal terzo comma della medesima disposizione; - l'omessa introduzione della fase di merito dell'opposizione esecutiva nei casi di sospensione dell'esecuzione disposta all'esito della fase sommaria, in base al terzo comma dell'art. 624 c.p.c.; - l'omessa o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche nei ristretti confini applicativi dell'art. 631 bis c.p.c. (come ricostruiti da ultimo da Cass. civ. n. 8113/2022, cui si rinvia anche per l'individuazione della linea di demarcazione tra l'estinzione tipica e le eterogenee ipotesi di chiusura anticipata o improseguibilità dell'esecuzione; per una definizione generale di tale ultimo istituto, si veda Cass. civ. n. 9501/2016).

Senonché, secondo la prospettazione dell'originario opponente odierno reclamato, la decorrenza del termine di 15 giorni di cui al comma terzo dell'art. 557 c.p.c. dovrebbe calcolarsi dal momento della conversione (automatica) del sequestro in pignoramento, dovendosi in tal modo coordinare le

previsioni di detta norma con quelle degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.

Parte reclamante, al contrario, sostiene - anche in questa sede - la differente tesi per cui i termini perentori di cui all'art. 557 c.p.c. debbano essere calcolati non già a partire dal momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna alla provvisionale, bensì dal momento del completamento delle attività indicate dall'art. 156 disp. att. c.p.c., che devono cioè portarsi a termine entro il termine perentorio di 60 giorni dalla lettura del dispositivo.

Nel caso di specie, come già rilevato dal giudice della precedente fase cautelare, il dispositivo di sentenza penale contenente la condanna al pagamento della provvisionale in favore della creditrice procedente è stato depositato-comunicato mediante lettura in udienza in data **7.7.2023**, laddove con “memoria riepilogativa (iscrizione a ruolo del sequestro convertito in pignoramento ex art. 156 disp. att. c.p.c.)”, depositata telematicamente in data **4.09.2023** con nome file “nota di accompagnamento”, la società Fintecna S.p.A. ha dichiarato di iscrivere “..a ruolo la presente procedura esecutiva originata dalla conversione in pignoramento immobiliare del sequestro conservativo di cui sopra ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c.» e contestualmente ha chiesto «che sia disposta la vendita degli immobili pignorati come sopra meglio indicati” (cfr. citato all. n. 1, p. 3 del ricorso per opposizione).

La procedura, come ricostruito ampiamente anche dalla parte reclamata, è stata iscritta a ruolo al n. 109/2023 di R.G.E.I., sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale Ordinario di Spoleto, nell'ambito della quale la Fintecna agisce per il diritto di nuda proprietà del sig. XXXXXXXXXX per la quota di 50/100, sui beni immobili siti nel Comune di Todi (PG), località Casemasce, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 110, particella 86, subb. 2 (cat. A/7), 3 (cat. A/7), 4 (cat. A/7), 5 (cat. C/6); nonché al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 110, particelle 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 84, 85, 87, 164, 169.

Va da sé che accedendo all'orientamento seguito dal G.E., il termine di 15 giorni di cui all'art. 557 c.p.c., ove ritenuto decorrente dalla lettura della sentenza penale di condanna, è venuto a scadere in data 22.07.2023.

Senonché, nel ricostruire gli orientamenti sottesi ai due precedenti di merito che si sono espressi in materia, il G.E. ha evidenziato come “*le due tesi opposte prospettate dalle parti riflettano un dibattito aperto nella scarsa giurisprudenza di merito edita sul punto – nel silenzio, allo stato, della giurisprudenza di legittimità sulla questione specifica in discussione – circa l'interpretazione che deve essere fornita al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 557, 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.: ovvero, per dirla altrimenti, intorno alla questione se i “generalisti” termini perentori dettati dal terzo comma dell'art. 557 c.p.c. decorrano parallelamente, ovvero successivamente, rispetto allo “speciale” termine di 60 giorni di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., previsto per la*

peculiare ipotesi della conversione di sequestro in pignoramento”.

Orbene, pienamente condivisi dal Collegio sono gli argomenti utilizzati dal G.E. per reputare corretto il ragionamento già seguito dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, atteso che l'impostazione invece seguita dal Tribunale di Ragusa (secondo cui i termini perentori dettati dagli artt. 497 e 557 c.p.c. decorrono successivamente allo spirare di quelli previsti dall'art. 156 disp. Att. c.p.c.), poggia su di una lettura creativa del dato positivo che finisce con il cancellare la portata precettiva di cui all'art. 686, comma 1, c.p.c., come sopra ampiamente ricostruita.

Tale ultima disposizione non lascia margini interpretativi di alcun genere, prevedendo che l'espropriazione deve ritenersi pendente per effetto della automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Ne consegue che da tale termine non potranno che decorrere, come visto, tutti gli adempimenti prescritti, innanzitutto, dall'art. 156 disp. Att. c.p.c.

Le formalità prescritte da tale ultima disposizione non attengono, infatti, alla produzione degli effetti del pignoramento i quali vengono piuttosto ad esistere per effetto automatico della pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva ex art. 686 c.p.c.

Le medesime formalità afferiscono, diversamente, all'inserimento del “sequestro convertito in pignoramento” nel fascicolo dell'esecuzione, essendo inequivoco che l'annotazione di cui al comma secondo dell'art. 156 disp. att. c.p.c. non ha alcuna efficacia costitutiva, avendo l'unica finalità di rendere noto ai terzi, attraverso la consultazione dei registri immobiliari, che il sequestro si è convertito in pignoramento per effetto del deposito della sentenza di condanna.

Si tratta, conseguentemente, di pubblicità dichiarativa (tanto è vero che a norma dell'art. 679 c.p.c. è solo il sequestro a dover essere eseguito con la trascrizione, mentre la conversione opera, come già detto, ipso iure per effetto della pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 686 c.p.c.).

Di conseguenza, attribuire all'art. 156 disp. att. c.p.c. l'effetto di costituire il termine iniziale da cui far decorrere gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 557 e 497 c.p.c. avrebbe il duplice effetto di: - abrogare implicitamente la portata dell'art. 686 c.p.c. sopra richiamato; -attribuire ingiustamente e ai creditori sequestranti un termine ben maggiore, rispetto agli “ordinari” creditori pignoranti, di quello stabilito dagli artt. 557, 497 e 567 c.p.c., creando una irragionevole disparità di trattamento tra le due diverse “categorie”.

Non sarebbe, pertanto, ragionevole sostenere che il creditore, a fronte di un sequestro che ha già prodotto gli effetti del pignoramento, benefici di termini diversi (e maggiori) rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri creditori, ponendosi in tal modo, nel nulla, le modifiche legislative che nel corso degli ultimi dieci anni hanno imposto il rispetto di termini perentori prima non previsti dal legislatore ovvero hanno apportato significative riduzioni degli stessi nell'ottica di contenere la durata del processo esecutivo.

Condivisibilmente con quanto ritenuto dal G.E., si reputa che *“l’art. 156 disp. att. c.p.c., dunque, prevede adempimenti che, lungi dal fondare il dies a quo di decorrenza dei termini previsti nel terzo libro del codice di rito, costituiscono formalità ulteriori – non sostitutive – rispetto a quelle ordinariamente previste, in nulla distinguendosi gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito”*.

Altro argomento pienamente condiviso è quello per cui, l’orientamento di cui è espressione la pronuncia del Tribunale di Ragusa finirebbe con il rendere sostanzialmente disponibili per il creditore procedente i termini perentori previsti, ad esempio, proprio dall’art. 557 c.p.c., posto che gli stessi non verrebbero più a decorrere dalla conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento, ma dal compimento della iniziativa, più o meno tempestiva, consumatasi entro l’arco dei 60 giorni previsti dall’art. 156 disp. Att. c.p.c., assunta dal precedente.

Detto risultato appare, infatti, incompatibile con la natura acceleratoria dei termini medesimi e con le finalità sottesa alle ripetute modifiche normative, tra le altre, dell’art. 557 c.p.c.

Ponendosi ora a carico del creditore l’obbligo di iscrizione a ruolo e la formazione del fascicolo dell’esecuzione, oltre ad ottenersi la deflazione del carico di lavoro gravante sulle cancellerie, si è voluto chiaramente rafforzare il potere di impulso del creditore, anche nell’ottica di ridurre il contenzioso, “abbattendosi” la prassi, formatasi nel vigore della precedente disciplina, per cui – a seguito dell’iscrizione a ruolo da parte della cancelleria – i creditori non mostravano poi interesse concreto a dare corso al giudizio.

Appare, ancora, del tutto ingiustificato quanto si legge nel reclamo in relazione ad una asserita illogicità/irragionevolezza della ordinanza reclamata, la quale – senza alcuna contraddizione ed incoerenza – ha piuttosto preso le mosse dal contenuto del provvedimento del Tribunale di Ragusa – correttamente calandolo nel dibattito giurisprudenziale ed utilizzandolo per ricostruire la questione di interesse - per confutare poi, uno ad uno, gli argomenti dal medesimo utilizzati per addivenire alle conclusioni non condivise neppure da questo Collegio.

Ad esempio, risulta pienamente confutato dal G.E. l’argomento secondo cui, poiché il termine per le notifiche ex art. 498 c.p.c., per espressa previsione dell’art. 156 disp. att. c.p.c., inizierebbe a decorrere solo dopo (più esattamente, a partire dal) compimento degli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. stesso, non avrebbe senso che i diversi adempimenti posti a carico del creditore nella fase iniziale dell’esecuzione (deposito dell’istanza di vendita e della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. nel termine di 45 giorni dal pignoramento, ex artt. 497 e 567 c.p.c.; deposito nel termine di 15 giorni dalla riconsegna del pignoramento della documentazione indicata nell’art. 557, terzo comma, c.p.c.) abbiano dei momenti di decorrenza differenti.

L’argomento, infatti, vuol provare troppo, finendo con l’assimilare tra loro, nella portata e negli

effetti, adempimenti che hanno finalità e conseguenze eterogenee; a ben vedere, infatti, l'adempimento di cui all'art. 498 c.p.c. è l'unico dei vari contemplati dal codice di rito nella fase iniziale del procedimento esecutivo per il quale, a differenza di quanto prescritto dall'art. 557 c.p.c., non sono previsti termini perentori (acceleratori), ma soltanto ordinatori. Tale disposizione prevede, invero, quale effetto latamente sanzionatorio per il loro mancato rispetto, non già l'inefficacia del pignoramento, ma l'impossibilità per il G.E. di pronunciare l'ordinanza di vendita o pronunciare assegnazione, possedendo le notifiche ex art. 498 c.p.c., se così si può dire, "un ruolo marginale" nell'economia degli adempimenti posti a carico del creditore procedente.

Ricondurre, allora, al medesimo schema di successione logica e temporale un novero di adempimenti differenti (quelli di cui all'art. 557 e 497 c.p.c. e quelli, appunto di cui all'art. 498 c.p.c.), i quali non sono allineati né per disposizioni codicistiche né per ragioni di necessità logica, è una conclusione non condivisibile, che si spinge irragionevolmente oltre al tenore letterale ed alla *ratio* dell'art. 156 disp. Att. c.p.c.: tale norma, non già per una lacuna da colmare, non detta – infatti – espressamente alcun criterio di collegamento con i diversi adempimenti di cui agli artt. 557, 497 e 567 c.p.c.

Né il mancato allineamento dei vari termini perentori previsti dal codice di rito, effetto delle varie riforme succedutesi nel tempo, può essere considerato argomento utile al fine giustificare una lettura "creativa ed innovativa" della concatenazione dei vari adempimenti come atti di impulso a carico del procedente.

Prima della riduzione dei termini previsti dagli artt. 497 e 567 c.p.c., nessun dubbio interpretativo sussisteva in relazione al *dies a quo* di decorrenza degli stessi, non ponendosi problemi di alcun genere per la presentazione dell'istanza di vendita, perché l'incombente poteva essere eseguito successivamente agli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. Att. c.p.c., trattandosi di termine di novanta giorni.

Il quadro normativo è, però, sensibilmente mutato a seguito della abbreviazione del termine per il deposito della istanza di vendita che oggi è pari, non più a novanta, ma a quarantacinque giorni.

La situazione si è ancora ulteriormente complicata con l'abbreviazione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale di cui all'art. 567 c.p.c. che, a seguito del d.lgs. n. 149 del 2022, coincide con il termine per il deposito dell'istanza di vendita.

I termini di cui all'art. 497 c.p.c. e 567 c.p.c. sono stati, infatti, ridotti ad unità soltanto a partire dalla riforma "Cartabia".

Orbene, il mancato coordinamento delle varie disposizioni citate da parte del legislatore, non autorizza ad interpretare le norme modificando l'ineludibile dato letterale di cui all'art. 586 c.p.c., che equipara la sentenza di condanna esecutiva al pignoramento. E' da tale momento che, come già

evidenziato, per costante giurisprudenza di Legittimità, **ha inizio l'esecuzione forzata** (art. 491 cod. proc. civ.).

Neppure la previsione di cui all'art. 557 c.p.c. – secondo cui la decorrenza del termine di 15 giorni di cui all'art. 557 c.p.c. deve essere calcolata non a partire dal perfezionamento del pignoramento, ma dal momento in cui il pignoramento notificato sia restituito al creditore - avuto riguardo alla speciale previsione di cui all'art. 686 c.p.c. può essere ancora utilizzata come argomento idoneo a porre in dubbio le conclusioni che precedono: l'art. 686 c.p.c. semplicemente non impone, per speciale ed esplicita previsione, di attendere la restituzione dell'originale del pignoramento notificato, ben potendo il creditore sequestrante, per poter compiere l'iscrizione a ruolo e gli altri adempimenti di cui all'art. 557 c.p.c., procedere sulla scorta della sola comunicazione della sentenza di condanna.

Pienamente condiviso, pertanto, è il percorso logico motivazionale sotteso alla ordinanza reclamata, in alcun modo scalfito dalle censure del reclamante che si è limitato a riproporre senza alcuna novità, gli argomenti già sostenuti nella precedente fase cautelare (e già confutati uno ad uno dal G.E.) per ritenere preferibile il percorso motivazionale di cui al precedente del Tribunale di Ragusa più volte richiamato.

Neppure, infine, gli ulteriori provvedimenti citati dalla medesima reclamante, a sostegno delle proprie argomentazioni, colgono nel segno, come anche condivisibilmente evidenziato dalla difesa del reclamato.

L'ordinanza del Tribunale di Firenze del 5 agosto 2024 (doc. n. 1 allegato al reclamo), lungi dall'affermare che il creditore avrebbe il “solo” onere di eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. cancellando di fatto la portata precettiva dell'art. 557 c.p.c.), affronta – infatti – la questione, del tutto diversa, relativa alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto in caso di conversione del sequestro in pignoramento, stabilendo che “...*al fine di porre in esecuzione la condanna di primo grado al pagamento di provvisoria immediatamente esecutiva, i creditori procedenti avrebbero dovuto avvalersi delle forme ordinarie dell'esecuzione forzata di cui agli artt. 474 e ss. c.p.c., ovvero mediante previa notifica del titolo, cioè della sentenza penale, del precetto in relazione alla somma ivi riconosciuta e, quindi, con la successiva notifica di autonomo pignoramento ex artt. 492 e ss. c.p.c., adempimenti nella specie del tutto omessi*”.

Nella parte del provvedimento ora citato in cui si legge che “...*il precedente sequestrante ha il solo onere di eseguire gli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.*” si intende chiarire unicamente che, in sede di conversione di sequestro conservativo in pignoramento, non è richiesta la notificazione del titolo esecutivo e del precetto ma unicamente il deposito della sentenza nella cancelleria civile, appunto prescritta dall'art. 156 disp. Att. c.p.c..

Il secondo provvedimento (doc. n. 2 allegato al reclamo), del Tribunale di Piacenza del 22 marzo 2022, che recita che “...*la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, prevista dall’art. 686 c.p.c., è un meccanismo processuale che consente la pronta ed effettiva tutela dei diritti del creditore già sequestrante, nel momento in cui interviene un sentenza di condanna esecutiva, a condizione che il sequestrante abbia provveduto al deposito di copia di tale sentenza nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione, entro il termine perentorio previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c.*” risulta occuparsi della diversa questione afferente un’azione di responsabilità esperita nei confronti di un professionista che, in sede di conversione di sequestro conservativo in pignoramento, aveva depositato la sentenza di condanna oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c.

Il passaggio richiamato dalla ricorrente è proprio quello in cui il Tribunale di Piacenza ha ritenuto sussistente la responsabilità del professionista avvocato per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, conseguente al tardivo deposito della sentenza penale, non trattandosi dunque di precedente utile al fine della risoluzione della problematica in esame nel presente reclamo.

Il terzo provvedimento depositato (doc. n. 3), sentenza del Tribunale di Venezia del 9 maggio 2022, risulta ha dichiarato inefficace un pignoramento per il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c., non occupandosi ancora una volta, né della decorrenza dei termini di cui all’art. 557 c.p.c., né della questione degli adempimenti successivi al deposito della sentenza di cui al citato art. 156 disp. Att. c.p.c.

Il passaggio citato dalla difesa della reclamante nel quale si legge che “...*Venendo, infine, alle conseguenze dei profili di invalidità accertati, va ulteriormente ribadito che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento*” non fa che confermare e ribadire i principi sino ad ora citati, ossia che il sequestro si converte automaticamente in pignoramento, per effetto della lettura del dispositivo in udienza.

Tra l’altro, come giustamente osservato dal medesimo reclamato, la sentenza conferma la bontà delle conclusioni del G.E., ribadendo – sia pure con riferimento all’obbligo delle annotazioni in conservatoria - la irragionevolezza della conclusione che vorrebbe far dipendere la decorrenza dei termini di efficacia del pignoramento dalla volontà del creditore, con la conseguenza per cui la

sottoposizione al vincolo del pignoramento dei beni sequestrati rimarrebbe subordinata alla insindacabile volontà del creditore.

Il quarto provvedimento (doc. n. 4 reclamo) è una sentenza del Tribunale di Massa del 28 ottobre 2019 che, al pari delle precedenti, ha dichiarato inefficace un pignoramento per il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 156 disp. att. c.p.c. decorrente dalla lettura del dispositivo in udienza e non già dal deposito della motivazione, ivi leggendosi che *“Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un. 17 aprile 1996, Moni; Sez. Un. 25 marzo 1998, Manno) hanno, con orientamento costante, sottolineato la scindibilità del momento deliberativo della decisione rispetto a quello, eventualmente successivo, del deposito del provvedimento camerale completo di motivazione. Hanno, altresì, riconosciuto la piena autonomia del dispositivo che costituisce una realtà a se stante, diversa sia dalla decisione che dalla motivazione, potendo dispiegarsi, mediante il suo deposito in cancelleria e le immediate comunicazioni di rito anche prima che venga redatta la motivazione, il duplice effetto di rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta e che è intervenuta con un determinato, irreversibile contenuto e di rendere possibili i provvedimenti occorrenti. Sotto altro profilo il dispositivo rappresenta un nucleo che costituisce il contenuto e l'oggetto della manifestazione tipizzata del potere autoritativo, tale da richiedere (a completamento) una motivazione che, ancorchè successiva al decisum, non vale a spostare il momento deliberativo dal tempo in cui esso risulta collocato per l'avvenuto esercizio della potestas iudicandi”*, niente affatto stabilendo – diversamente da quanto sostenuto dal reclamante – che non rileverebbe il termine di giorni 15 previsto dall'art. 557 c.p.c. per la diversa ipotesi del creditore pignorante ordinario (cfr. p. 11 del reclamo).

Da ultimo, la sentenza del Tribunale di Milano del 6 giugno 2021, richiamata dalla reclamante (doc. 5) si è occupata della decorrenza del termine per il deposito dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c., ritenendo che *il dies* a quo dovesse essere individuato nel momento in cui il pignoramento si è realizzato, momento che, secondo il Tribunale, dovrebbe coincidere, per quello ordinario, con la notificazione ed altresì nel caso di pignoramento presso terzi, nonché con la trascrizione, nel caso di pignoramento immobiliare.

La medesima decisione rileva, al pari di quella del Tribunale di Ragusa, una illogicità della scansione dei termini processuali, evidenziando che *“...Detta scansione temporale aveva un andamento più lineare prima dell'abbreviazione del termine di cui all'art. 497 c.p.c. da 90 a 45 giorni: il sequestrante aveva 60 giorni per depositare la sentenza – e, sostanzialmente, formare il fascicolo delle esecuzioni - e “ulteriori” 30 giorni per formulare istanza di vendita, mentre oggi il termine più breve è quello per formulare istanza di vendita in data anteriore a quello fissato per la formazione del fascicolo delle esecuzioni”*. La stessa pronuncia evidenzia ancora come *“...questa*

non è l'unica lettura possibile dell'art. 487 c.p.c.: può infatti ritenersi che il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 497 c.p.c. coincida con il perfezionarsi degli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c..”.

Senonché, le critiche che possono svolgersi a tale conclusione sono identiche a quelle già evidenziate in relazione al precedente di Ragusa, sostenendosi in tale pronuncia che *“Aderendo, invece, all'impostazione dell'opponente vi sarebbe l'esito paradossale di costringere un creditore che, legittimamente, intende avvalersi di tutti e 60 i giorni a lui concessi per iscrivere a ruolo la procedura a non poter depositare istanza di vendita con conseguente inefficacia del pignoramento...”.*

L'impostazione seguita, oltre ad essere confutata dalle stesse pronunce di Legittimità più volte richiamate che evidenziano come il sequestro conservativo si converta in pignoramento per effetto della lettura del dispositivo in udienza, così agganciando il termine di decorrenza dell'efficacia del pignoramento ad un momento “certo”, deve reputarsi non condivisibile, in quanto consentirebbe, a contrario, un ingiustificato trattamento privilegiato ai creditori sequestranti, annullando, ingiustamente, i diritti costituzionali del debitore.

Né può convincentemente sostenersi che un orientamento di tal genere *“...appaia di più semplice e lineare applicazione ed evita al creditore il ricorso a complessi ed opinabili, in assenza di una chiara indicazione normativa, calcoli dei termini processuali applicabili alla fattispecie la cui applicazione potrebbe comportare la declaratoria d'inefficacia del pignoramento nonostante l'avvenuta tempestiva esecuzione degli adempimenti processuali posti a carico dello stesso da parte dell'art. 156 d.a. al c.p.c.”*, come già ritenuto dal Tribunale di Ragusa nel precedente più volte citato. È infatti pienamente condiviso quanto già evidenziato dal G.E. – con conclusioni maggiormente in linea con le riforme del processo civile – secondo il quale *“Per quanto il quadro dei termini perentori che il procedente è tenuto a rispettare sia indubbiamente assai articolato, secondo questo giudice ciò non appare significativo ai fini dell'interpretazione del combinato di norme: anzitutto poiché, invero, di pari complessità appare l'insieme dei termini da rispettare a carico del creditore in entrambe le ipotesi; e oltretutto, va detto, a ben vedere neanche appare così convincente l'argomento secondo cui, sostanzialmente, nell'incertezza normativa, dato il carattere perentorio dei termini e dunque il fatto che le conseguenze del loro mancato rispetto sono assai severe, sarebbe preferibile l'interpretazione più favorevole al creditore. E invero, se ciò depone indubbiamente in favore dell'opportunità di un intervento chiarificatore, se non del legislatore, quantomeno della giurisprudenza di legittimità, non appare d'altro canto avere solido fondamento la ratio di fondo di un simile ragionamento, che privilegia in ogni caso l'interpretazione volta a individuare il termine più lungo, ragionando a partire dalla gravità delle conseguenze della sua violazione,*

giacché tali termini non costituiscono mero formalismo ma sono posti a presidio dell'interesse pubblicistico al celere svolgimento della fase introduttiva del processo esecutivo, che appare essere uno dei principi ispiratori delle riforme del processo esecutivo degli ultimi anni (non soltanto del D.L. n. 132/2014, che ha modificato il testo dell'art. 557 c.p.c., che qui interessa, ma anche, per tutte, delle recenti innovazioni della riforma "Cartabia" di cui al D. Lgs. n. 149/2022)".

Null'altro di ulteriore si reputa di aggiungere sul punto ribadendosi, in conclusione, come il reclamo proposto non meriti accoglimento, con integrale conseguente conferma dell'ordinanza qui "impugnata".

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022.

Il reclamante è, altresì, condannato al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato come previsto dall'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale prevede che *"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis"*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- RIGETTA il reclamo per le causali di cui in motivazione, con integrale conferma dell'ordinanza di estinzione del 18.09.2024 resa dal G.E. nella procedura esecutiva n. 109/2023 RGEI;
- CONDANNA il reclamante a rifondere al reclamato, le spese processuali sostenute nella presente fase cautelare, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA il reclamante al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Si comunichi.

Spoletto, 8.01.2025

Il Presidente est.
Dott.ssa Sara Trabalza